

Il delitto previsto dall'art. 501 cod. pen., che ha per oggetto la tutela dell'economia nazionale, consiste nel fatto di chi, al fine di turbare il mercato interno dei valori della merce, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci o dei valori ammessi nelle liste di borsa.

L'elemento materiale del delitto in esame si realizza, pertanto, non in qualsiasi notizia falsa, esagerata o tendenziosa, data ad un numero più o meno ristretto di persone, ma solo in quelle comunicazioni che hanno il carattere della pubblicità, come risulta dai termini di « pubblicazione e divulgazione » usati dal legislatore per indicare la necessità della diffusione della notizia ad un numero indeterminato di persone.

Si tratta di un reato di pericolo, costituito dalla possibilità di turbamento del mercato interno delle merci e dei valori, che, ancorché non deve riguardare tutto il territorio nazionale, deve estendersi tuttavia ad una zona sufficientemente vasta di esso, in modo da poter nuocere alla pubblica economia, che, come si è detto, costituisce l'obiettività giuridica della norma incriminatrice (Cass. 10 marzo 1976, Salamone, *Foro it.*, Rep. 1977, voce *Economia pubblica* (delitti contro la), n. 3).

Alla stregua dei suddetti principi esattamente il ricorrente sostiene che la falsa notizia sulla disponibilità delle merci giacenti in magazzino, data ad un ristrettissimo numero di persone (3 o 4) non realizza l'elemento materiale del delitto in esame né, per l'ambito limitato della comunicazione, è idoneo a produrre l'alterazione dei prezzi sul mercato interno. Ed in verità il fine di turbamento del mercato nazionale non può essere identificato con quello, infinitamente più limitato, di ottenere un privato e personale vantaggio, costituito dalla lucrificazione di un prezzo maggiore delle merci giacenti in magazzino, neppure se il rifiuto frapposto ai clienti sia dettato dalla intenzione di conservarle in attesa di un aumento di prezzo.

Ciò è tanto vero che, nell'attuale periodo di crisi economica del paese, il legislatore ha inteso il bisogno di reprimere penalmente altre forme di speculazione di commercianti senza scrupoli, con il d.l. 15 ottobre 1976 n. 704 convertito nella legge 27 novembre 1976 n. 787, con la quale, oltre a reprimere più gravemente il reato già previsto dall'art. 501 cod. pen. si è introdotto il nuovo reato di manovre speculative su merci di largo consumo con l'art. 501 bis cod. penale.

Con tale disposizione viene punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale o industriale, provoca la rarefazione o il rincaro di merci di largo e comune consumo, accaparrandone rilevanti quantità o compiendo altre operazioni, ma tale incriminazione non può essere estesa al ricorrente perché il fatto da lui commesso si è verificato prima della introduzione della nuova figura criminosa (art. 2 cod. penale).

Il ricorso va, pertanto, accolto, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, restando superato da tale conclusione l'esame del secondo motivo di ricorso.

Per questi motivi, ecc.

tivo, non essendo affatto esclusa la possibilità che una condotta di comunicazione di notizie false (esagerate o tendenziose) atte a determinare un'alterazione dei prezzi delle merci o dei valori, assuma — nei termini sopra indicati — rilevanza penale ai sensi dell'art. 501 cod. penale.

N. MAZZACUVA

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I penale; sentenza 10 gennaio 1979; Pres. AMBROSIO, Est. CATAMO, P. M. LOMBARDI (concl. conf.); ric. Provenzano. *Conferma App. Palermo 4 aprile 1977.*

**Rapina — Sussistenza — Furto — Differenze — Fattispecie** (Cod. pen., art. 625, 628).

**Concorso di persone nel reato — Responsabilità per il reato diverso non voluto — Sussistenza — Fattispecie di rapina e di furto** (Cod. pen., art. 116).

*Poiché il delitto di rapina e quello di furto con strappo si configurano rispettivamente secondo che la violenza dell'aggressore si eserciti direttamente o solo mediamente sul soggetto passivo, ricorre la più grave ipotesi delittuosa quando l'agente, allo scopo di vincere la resistenza dell'agredito che non cede la propria morsa, ne afferri il polso e lo torca con violenza.* (1).

(1) Giurisprudenza costante. Da ultimo, cfr. Cass. 1° febbraio 1977, Dell'Amura, *Foro it.*, Rep. 1978, voce *Rapina*, n. 9; 8 marzo 1971,

*Risponde del delitto di rapina a titolo di concorso l'agente il cui complice, dopo avere iniziato la concordata azione di furto con strappo, di fronte alla resistenza del soggetto passivo eserciti violenza sulla di lui persona, essendo plausibile e prevedibile la progressione sul piano operativo dall'uno all'altro tipo di reato.* (2)

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con sentenza del 10 ottobre 1975 il Tribunale di Palermo ritenne Antonio Provenzano in concorso con un altro imputato, responsabile del reato di rapina aggravata (art. 110, 628, 3° comma, n. 1, cod. pen.), del reato di furto aggravato (art. 110, 624, 625, n. 4, cod. pen.) e del reato di lesioni aggravate (art. 61, n. 1, 110, 582, 585, 576, 1° comma, n. 1, cod. pen.), e, con le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, ed unificati tutti i delitti ai sensi dell'art. 81 cod. pen. lo condannò alla pena complessiva di tre anni e dieci mesi di reclusione e 400.000 lire di multa, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Dal processo risultò, quanto alla rapina, che il reato aveva avuto ad oggetto la sottrazione di una borsa contenente denaro; che la sottrazione era stata posta in essere dal correo del Provenzano, mentre questi, alla guida di un motociclo, stazionava in quei pressi, prendendo a bordo l'autore materiale subito dopo la consumazione del reato; che, al momento dello strappo della borsa, la persona offesa aveva opposto resistenza e che il rapinatore, per farle mollare la presa ed impossessarsi della borsa, l'aveva afferrata per il polso e le aveva storto il braccio, cagionandole lesioni personali.

Nel corso della istruzione entrambi gli imputati avevano reso piena confessione.

Contro la decisione del tribunale il Provenzano propose appello; e la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 4 aprile 1977, ridusse la pena a tre anni e tre mesi di reclusione e 225.000 lire di multa.

Ma egli non si è acquietato ed ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo motivo, denunciando la violazione degli art. 475, n. 3, 524, nn. 1 e 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 628 cod. pen., censura la impugnata sentenza per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato, che doveva essere considerato come furto con strappo, e non come rapina, aggiungendo che comunque la trasformazione del furto in rapina era dovuta a un'iniziativa personale del suo complice, la cui responsabilità quindi non poteva essere estesa a lui.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione degli art. 475, n. 3, 524, n. 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 69 cod. pen., lamenta il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado in ordine alla negata dichiarazione di prevalenza della concessa attenuante sulle aggravanti.

*Motivi della decisione.* — Sebbene la distinzione tra furto con strappo e rapina sia netta e del tutto pacifica in dottrina e in giurisprudenza, riguardando l'oggetto della violenza nel primo reato la cosa e mediamente la persona del possessore, nel secondo invece la persona del possessore e mediamente la cosa; tuttavia la relazione diretta, fisica tra possessore e cosa nel primo reato fa sì che difficilmente l'azione esecutiva, per sua natura violenta (strappo), possa svolgersi senza un qualche contraccolpo alla persona del possessore. Finché però l'effetto fisico risentito da costui è un evento puramente riflesso e involontario, esso rimane nel quadro tipico del furto con strappo; e, nel caso di lesioni personali riportate dal soggetto passivo, si applica la disposizione particolare sul concorso di reati prevista dall'art. 586 in relazione all'art. 83 cod. pen. (*aberratio delicti*), la quale prevede un'aggravante speciale per il reato colposo realizzato.

Qualora invece lo strappo, per la particolare aderenza o con-

Gabrielli, *id.*, Rep. 1972, voce *Furto*, n. 66; 22 aprile 1970, Cosentino, *id.*, Rep. 1971, voce cit., n. 87; 6 ottobre 1970, Mazzuccato, *ibid.*, voce *Rapina*, n. 4; 15 aprile 1969, Diotallevi, *id.*, Rep. 1970, voce cit., n. 2; 17 febbraio 1967, Espositi, *id.*, Rep. 1967, voce *Furto*, n. 61; 28 febbraio 1964, Nucciarelli, *id.*, Rep. 1965, voce *Rapina*, n. 8; 20 marzo 1964, Tenca, *ibid.*, n. 9.

Sulla configurabilità della rapina anche in caso di violenza o minaccia diretta a persona diversa dal detentore della cosa, v. Cass. 28 novembre 1973, D'Apice, *id.*, 1974, II, 219, con nota di richiami.

In dottrina, cons. S. BORGHESE, *Furto, rapina, estorsione nella giurisprudenza*, Padova, 1974.

(2) Negli stessi sensi, v. Cass. 5 aprile 1978, Atzeni, *Mass. pen.*, 1979, 1108, 1116, con nota di richiami; 24 gennaio 1978, Nanni, *Foro it.*, Rep. 1978, voce *Concorso di persone nel reato*, n. 22; 29 novembre 1977, Fiorini, *ibid.*, n. 24; 26 novembre 1977, Ferroni, *ibid.*, n. 25; Trib. Roma 27 maggio 1977, *id.*, 1977, II, 387, con nota di richiami.

nessione della cosa al corpo del possessore, o per la resistenza da questo opposta, implichi necessariamente l'allargamento della azione violenta alla persona del soggetto passivo, allora si è fuori del quadro tipico di detto reato e si realizza invece quello del reato di rapina; e, nel caso di lesioni riportate dal soggetto passivo, si applica la particolare disciplina sul concorso di reati prevista dall'art. 81 cod. pen., con un'aggravante speciale però anche qui per il reato di lesioni (art. 382, 385, 576, capov., n. 1, cod. penale). A proposito della quale aggravante, come in genere per quella prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen., va senz'altro affermata la sua perfetta compatibilità con la continuazione, attenendo questa al collegamento complessivo, di carattere generico e programmatico, tra tutti i comportamenti punibili unificati, quella invece alla connessione strumentale, immediata tra due determinati comportamenti punibili, una riguardando il campo prevalentemente intellettuale, ideologico, l'altra il campo prevalentemente volitivo, pratico; una esterna all'azione, inerente al quadro generale di un determinato programma criminoso, l'altra immanente all'azione, operante come elemento di collegamento, in termini di correlazione psicologica e finalistica, con un'altra azione.

Tale compatibilità sul piano logico e giuridico è legittimata poi dalla diversa funzione dei due istituti, tendendo la continuazione a regolare il cumulo delle pene nel concorso di reati, l'aggravante teleologica invece a graduare la gravità del singolo reato interessato, ai fini della applicazione della relativa pena.

Ora, sulla base di questi principi, essendo risultato nel giudizio di merito che la persona offesa oppose resistenza all'azione del correo del ricorrente e che lo stesso, per riuscire a strapparle la borsa, aveva dovuto afferrarla per il polso e storcerle il braccio, sino a procurarle lesioni, è evidente che si è in presenza del reato di rapina, sia pure diventato tale *in itinere*.

Il ricorrente, sul rilievo che egli non ebbe a partecipare materialmente alla esecuzione della rapina, vorrebbe escludere dal rapporto di causalità la sua azione, nonostante la sua partecipazione al reato concertato (quello di furto con strappo).

Senonché una tale conseguenza è in netto contrasto con i principi che sono alla base del reato concorsuale, inteso come reato a struttura unitaria, nel quale l'azione tipica è costituita dall'insieme degli atti dei vari compartecipi. Nel reato concorsuale infatti gli atti dei singoli compartecipi sono nello stesso tempo atti loro propri ed atti comuni a tutti gli associati, dei quali perciò ciascuno risponde interamente.

Il carattere unitario del reato concorsuale si basa, sotto l'aspetto oggettivo, sulla evidente connessione causale degli atti dei singoli compartecipi (art. 40, comma 1°, e 41, comma 1°, cod. pen.) e, sotto l'aspetto soggettivo, sul nesso finalistico esistente tra tali atti, intesi dai singoli autori come un tutto unitario (art. 42, comma 2°, e 43, comma 1°, cod. pen.), onde la esclusione del concorso vero e proprio nel reato colposo (art. 113 cod. penale).

Questa connessione causale e psicologica degli atti dei singoli compartecipi nel reato plurisoggettivo non è un fatto puramente teorico, ma ha un riscontro pratico nella disciplina legislativa (art. 110 cod. pen.), la quale li parifica pienamente sotto l'aspetto qualitativo ai fini della responsabilità penale, salve le differenze quantitative di cui agli art. 112, 114 e 116, n. 2, cod. penale.

In base a questi principi è evidente che, pur se materialmente a compiere la rapina sia stato il suo complice, il ricorrente deve risponderne ugualmente, una volta accertato, come è pacifico in atti, che egli agiva in concorso con costui.

Né ha influenza il fatto che il reato concertato (furto con strappo) sia stato diverso da quello concretamente attuato (rapina), perché la contiguità ontologica dei due tipi di reato, se non proprio la loro identità, quale più innanzi si è accennata, rende pienamente plausibile e prevedibile la progressione sul piano operativo dall'uno all'altro tipo di reato, ciò che è sufficiente a radicare la responsabilità del ricorrente in ordine al reato diverso realizzato dal suo complice, tanto più che egli, sotto il cui sguardo si svolse l'azione di costui, non si fece scrupolo di completare il piano concertato, malgrado la intervenuta deviazione, ricevendosi l'amico a bordo del motociclo e dileguandosi con lui dal luogo del commesso reato.

Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato.

Sorte non diversa tocca all'altro motivo, avendo il giudice di appello dettagliatamente motivato il diniego della declaratoria di prevalenza della attenuante concessa sulle aggravanti ritenute, radicando il giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze a motivati criteri di natura oggettiva (gravità dei fatti) e soggettiva (capacità a delinquere del reo), che, essendo assolutamente corretti sul piano logico e giuridico, sono incensurabili in sede di controllo di legittimità.

Sebbene il reato di tentate lesioni aggravate sia oggettivamente compreso nel recente provvedimento di clemenza (art. 1, lett. a, d. pres. 4 agosto 1978 n. 413), non se ne può tuttavia dichiarare

la estinzione, poiché il ricorrente non può godere della amnistia (art. 4, comma 1°, n. 1, d. pres. 4 agosto 1978 n. 413), essendo sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato (provvedimento del 9 novembre 1977).

Per questi motivi, ecc.

## I

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione VI penale; sentenza 18 novembre 1978; Pres. SPIZUOCO, Est. MARINI, P. M. (concl. conf.); ric. P. m. c. Tavani e altra. *Annula Trib. Vibo Valentia 25 ottobre 1977.*

**Atti osceni e contrari alla pubblica decenza — Atti contrari alla pubblica decenza — Nudità integrale in pubblica spiaggia — Reato — Sussistenza** (Cod. pen., art. 726).

*Integra gli estremi del reato di atti contrari alla pubblica decenza il comportamento di bagnanti che si intrattengano in una pubblica spiaggia in condizioni di integrale nudità.* (1)

## II

PRETURA DI ANCONA; sentenza 2 maggio 1979; Giud. PERUCI; imp. David ed altri.

**Atti osceni e contrari alla pubblica decenza — Atti contrari alla pubblica decenza — Nudità integrale o parziale in pubblica spiaggia isolata — Fattispecie** (Cod. pen., art. 726).

*Non integra gli estremi del reato di atti contrari alla pubblica decenza il comportamento di bagnanti che si intrattengano in una pubblica spiaggia isolata in condizioni di integrale o parziale nudità (nella specie, anche donne a seno nudo).* (2)

(1-2) I. - Non risultano altri precedenti editi sulla questione specifica; nella motivazione della sentenza della Cassazione si legge che nel novero degli atti contrari alla pubblica decenza sono compresi non soltanto quelli manifestamente sconci, turpi e disgustosi, bensì anche quelli moralmente sconvenienti, nonché quelli contrastanti con le più elementari regole del garbo e della costumatezza: v. in proposito, sulla nozione di pubblica decenza, Cass. 29 novembre 1977, Bizzarri, *Foro it.*, Rep. 1978, voce *Pubblicazioni e spettacoli osceni*, n. 16, secondo cui ogni operato contrario alla pubblica decenza è tale quando anche senza investire la sfera sessuale si presenta moralmente e fisicamente contrastante per ripugnanza, disagio, disgusto o disapprovazione con le elementari regole dell'educazione e del sano svolgimento della convivenza civile, secondo il sentimento della popolazione in un determinato momento storico; Cass. 13 dicembre 1974, Modesti, *id.*, Rep. 1975, voce *Atti osceni e contrari alla pubblica decenza*, n. 4. Nello stesso senso v. anche Cass. 2 febbraio 1973, Prossomariti, *id.*, Rep. 1974, voce cit., n. 16, con specifico riferimento al linguaggio offensivo della pubblica decenza; Trib. Napoli 17 marzo 1970, *id.*, Rep. 1970, voce cit., n. 16; Cass. 9 novembre 1968, Vitassi, *id.*, Rep. 1969, voce cit., n. 11. Nel senso che il significato di pubblica decenza non possa essere valutato in maniera statica ed ancorato a regole più o meno stereotipe, ma debba essere collegato al mutamento e all'evoluzione del costume e del gusto, v. Trib. Roma 6 ottobre 1975, *id.*, Rep. 1976, voce *Pubblicazioni e spettacoli osceni*, n. 27.

Circa il significato di luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, con riferimento a reato affine di atti osceni, v. Cass. 29 settembre 1977, Invidia, *id.*, Rep. 1978, voce *Atti osceni e contrari alla pubblica decenza*, n. 2; App. Roma 4 dicembre 1976, *id.*, 1977, II, 442, con nota di richiami.

Sulla differenza fra la nozione di pubblica decenza e quella di oscenità, cfr. Cass. 4 marzo 1970, Cipolla, *id.*, Rep. 1970, voce cit., n. 4; 15 luglio 1968, Crivellari, *id.*, Rep. 1969, voce cit., n. 29.

Per altre fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza v. Cass. 26 maggio 1969, Tumolo, *id.*, Rep. 1970, voce cit., n. 10, la quale ha ritenuto che integra la contravvenzione di cui all'art. 726 cod. pen. la palpazione degli organi genitali in luogo pubblico come gesto di scongiuro, giacché l'atto è contrario alle regole ed al sentimento di compostezza verso i consociati, mentre è ravvisabile il delitto di atti osceni nel fatto di mostrare ai passanti il membro virile, in quanto è offensivo del sentimento di moralità sessuale, come volto a ricordare la funzione sessuale che va circondata sempre da opportuna riservatezza; Pret. Roma 21 aprile 1972, *id.*, Rep. 1972, voce cit., n. 7, che ha ravvisato il reato di cui all'art. 726 cod. pen. nel comportamento dell'uomo che, in completo abbigliamento femminile, stazioni nella pubblica via, in luogo frequentato abitualmente da prostitute e da omosessuali in attesa di occasionali clienti. Nello stesso senso, sempre con riferimento ad ipotesi di travestitismo, cfr. Cass. 20 gennaio 1969, Formenti, *id.*, Rep. 1970, voce cit., n. 15; Pret. Torino 16 settembre 1966, *id.*, 1967, II, 127, con nota di richiami.

Pret. Palermo 16 marzo 1972 (*id.*, Rep. 1973, voce cit., n. 11) ha escluso, invece, che integri il reato di atti contrari alla pubblica de-

# DeJure

## Banche dati editoriali GFL

---

**MASSIMA**

Cassazione penale sez. I - 29/10/1979,

### **RAPINA - In genere**

L'elemento differenziale tra il delitto di rapina e quello di furto con strappo è costituito dalla diversa direzione della violenza che, nel primo caso, investe direttamente la persona che detiene la cosa mentre, nel secondo, quest'ultima. Allorché la violenza sia esercitata sulla cosa e sulla persona, per vincere la resistenza della vittima e conseguire il profitto del reato ricorre, ovviamente, l'ipotesi della rapina.

**Fonte:**

Cassazione Penale 1981, 769 (s.m)

---

**MASSIMA**

Cassazione penale sez. I - 25/10/1979,

### **RAPINA - In genere**

Ricorre il reato di rapina nel caso in cui la violenza si espliciti a danno della persona, essendo proprio questo l'elemento differenziale dell'anzidetto reato rispetto a quello di furto con strappo, nel quale l'atto violento ha per oggetto la cosa che viene improvvisamente sottratta al detentore.

**Fonte:**

Riv. pen. 1980, 231.

---

**MASSIMA**

Cassazione penale sez. I - 06/02/1979,

### **RAPINA - Rapina impropria**

Sussiste tentativo di rapina impropria quando il reo abbia posto in essere la violenza o la minaccia per assicurarsi l'impunità dopo il compimento di atti esecutivi diretti alla commissione del furto, arrestatisi "in itinere" per cause estranee alla sua volontà.

**Fonte:**

Giust. pen. 1979, 696,II (s.m)

---

**MASSIMA**

Cassazione penale sez. I - 29/01/1979,

**RAPINA - In genere**

L'elemento differenziale tra il delitto di rapina e quello di furto con strappo è costituito dalla diversa direzione della violenza che, nel primo caso, investe direttamente la persona che detiene la cosa mentre, nel secondo, questa ultima. Allorché la violenza sia esercitata sulla cosa e sulla persona per vincere la resistenza della vittima e conseguire il profitto del reato ricorre l'ipotesi della rapina.

**Fonte:**

Giust. pen. 1980, II, 424 (s.m)

---

**MASSIMA**

Cassazione penale sez. I - 18/01/1979,

**RAPINA - In genere**

L'elemento differenziale fra il delitto di rapina propria e quello di furto mediante strappo (cosiddetto scippo) sta nel fatto che nel primo reato la violenza fisica o psichica è esercitata sulla persona, mentre nel secondo reato la violenza è esercitata esclusivamente sulla cosa, per staccarla e sottrarla al detentore; cosicché si ha il delitto di furto aggravato quando l'azione del reo eserciti violenza solo sulla cosa per impossessarsene, sia pure con indiretta ripercussione di tale violenza sulla persona fisica del detentore che la subisce, mentre si ha il delitto di rapina quando, al fine di impossessarsi della cosa superando la resistenza del soggetto passivo, la violenza esercitata non solo sulla cosa, per strapparla ed impossessarsene, ma anche, e sia pure in via non principale ma accessoria, sulla persona fisica del soggetto passivo.

**Fonte:**

Giust. pen. 1979, 627, II (s.m)

---

**MASSIMA**

Cassazione penale sez. I - 18/01/1979,

**FURTO - Furto con strappo (scippo)**

L'elemento differenziale tra il delitto di rapina propria e quello di furto mediante strappo (cosiddetto scippo) sta nel fatto che nel primo reato la violenza fisica o psichica è esercitata sulla persona, mentre nel secondo reato la violenza è esercitata esclusivamente sulla cosa, per staccarla e sottrarla al detentore; cosicché si ha il delitto di furto aggravato, quando l'azione del reo eserciti violenza solo sulla cosa per impossessarsene, sia pure con indiretta ripercussione di tale violenza sulla persona fisica del detentore che la subisce, mentre si ha il delitto di rapina quando, al fine di impossessarsi della cosa superando la resistenza del soggetto passivo, la violenza sia esercitata non solo sulla cosa, per strapparla ed impossessarsene, ma anche, e sia pure in via non principale ma accessoria, sulla persona fisica del soggetto passivo.

**Fonte:**

Cassazione Penale 1980, 1045 (s.m)

**MASSIMA**

Cassazione penale sez. I - 16/01/1979,

**INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI**

Nel delitto di rapina non può restare assorbito ai sensi dell'art. 84 c.p., quello di violazione di domicilio che non ne rappresenta un elemento costitutivo nè è previsto, a differenza di quanto avviene per il furto, tra le aggravanti specifiche del suddetto reato. Pertanto, nel caso di realizzazione di entrambi i delitti, non può che sussistere concorso di reati.

**Fonte:**

Giust. pen. 1979, 631,II (s.m)

Giur. it. 1980, II,510.

**MASSIMA**

Cassazione penale sez. I - 10/01/1979,

**RAPINA - In genere**

Poiché il delitto di rapina e quello di furto con strappo si configurano rispettivamente secondo che la violenza dell'aggressore si eserciti direttamente o solo mediamente sul soggetto passivo, ricorre la più grave ipotesi delittuosa quando l'agente, allo scopo di vincere la resistenza dell'aggredito che non cede la propria borsa, ne afferri il polso e lo torca con violenza.

**Fonte:**

Foro it. 1980, II,317.

**MASSIMA**

Cassazione penale sez. I - 10/01/1979,

**RAPINA - In genere**

La distinzione teoricamente assai chiara tra il delitto di furto mediante strappo e quello di rapina propria, riguardando l'oggetto della violenza nel primo reato, la cosa e mediamente la persona del possessore, nel secondo, invece, la persona del possessore e mediamente la cosa, presenta in pratica delle difficoltà dato che la relazione diretta fisica fra possessore e cose fa sì che difficilmente l'azione esecutiva, per sua natura violenta (strappo), possa svolgersi senza un qualche contraccolpo alla persona del possessore. Finché, però, l'effetto fisico risentito da costui è un evento puramente riflesso e involontario, esso rimane nel quadro tipico del furto con strappo; qualora, invece, lo strappo, per la particolare aderenza o connessione della cosa al corpo del possessore o per la resistenza da questo opposta, implichi necessariamente l'allargamento dell'azione violenta alla persona del soggetto passivo, allora si è fuori del quadro tipico di detto reato e si realizza quello del delitto di rapina. (La cassazione ha chiarito che, nel caso di lesioni personali riportate dal soggetto passivo, si applica, nella prima ipotesi in massima descritta, la disposizione particolare sul concorso di reati prevista dall'art. 586 in relazione all'art. 83 c.p. "aberratio delicti", la quale prevede un'aggravante speciale per il reato colposo realizzato, e, nella seconda ipotesi, la particolare disciplina sul concorso di reati prevista dall'art. 81 c.p. con un'aggravante speciale, però, anche qui, per il reato di lesioni "ex" art. 582, 585, 576 cpv. n. 1 c.p.

**Fonte:**

Giust. pen. 1979, 626,II (s.m)

Cassazione Penale 1980, 1544 (s.m)